

Allegato n. 1

1.1. Attività che comportano il riscontro di requisiti oggettivi

1.1.1. Aggiornamento degli elenchi delle società per le quali si applica la riduzione delle soglie percentuali iniziali di comunicazione

1.1.2. UO delegata: DCG

- **Fonte normativa**

Art. 120, commi 2-bis e 4-bis, del TUF.

- **Criteri e regole di svolgimento dell'attività**

Nei casi in cui, ad esito delle comunicazioni di partecipazioni rilevanti, ai sensi dell'art.120 c. 2 del TUF, effettuate durante la vigenza delle delibere n. 21326 e n. 21327 del 9 aprile 2020 con le quali la Consob ha deciso l'abbassamento delle soglie di comunicazione delle partecipazioni rilevanti o delle dichiarazioni di intenzioni ai sensi delle suddette disposizioni normative, emerge la presenza:

- 1. di nuove società qualificabili come ad azionariato particolarmente diffuso** (*i.e. non più controllate di diritto ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1) c.c., richiamato dall'art. 93 del TUF) e/o*
- 2. di società non più qualificabili come tali** (*i.e. che siano divenute controllate di diritto*)

è necessario procedere all'aggiornamento degli elenchi delle società per le quali si applica la riduzione delle soglie percentuali iniziali di comunicazione allegati alle due delibere sopra citate.

Al termine del periodo di vigenza delle delibere di abbassamento delle soglie in questione, il Responsabile della Divisione fornisce al Presidente, tramite il Direttore Generale, una rendicontazione delle determinate adottate.

- **Nuove modalità di approvazione**

La pubblicazione degli elenchi aggiornati è attribuita al Responsabile della Divisione e al Responsabile dell'Ufficio competente.

La durata dell'attribuzione di tale attività al Responsabile della Divisione e al Responsabile dell'Ufficio competente è limitata alla vigenza della presente delibera.